

In Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 il decreto 32/2019, c.d. SBLOCCA CANTIERI, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del codice degli appalti al fine del rilancio dei contratti pubblici.

Via le linee guida vincolanti dell'Anac, la terna dei subappaltatori e il rito super accelerato, nuova normativa più permissiva sugli appalti sotto la soglia comunitaria: *il decreto sblocca cantieri incide significativamente sull'intero sistema degli appalti pubblici.*

Il decreto legge, recante "disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, era già stato approvato dal governo il 20 marzo 2019, ed è stato nuovamente approvato con modifiche nel C.d.M. del 18 aprile successivo.

In particolare il decreto sblocca cantieri reca, all'art. 1, una serie di modifiche incisive al codice degli appalti pubblici, d.lgs 50/2016, che con ogni probabilità anticipano l'ampia riforma degli appalti pubblici, in discussione in parlamento.

All'art. 2 vengono previste delle modifiche al medesimo codice appalti con specifico riferimento alle procedure di affidamento in caso di crisi d'impresa.

All'art. 3 il decreto interviene sul T.U. Edilizia (DPR 380/2001) con disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

All'art. 4, in materia di commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariale, sono previste delle misure straordinarie in caso di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine dello sblocco della loro realizzazione con la nomina di commissari straordinari o l'esercizio di poteri sostitutivi.

All'art. 5, sono previste le norme in materia di "rigenerazione urbana", ovvero volte al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente.

Infine, agli artt. da 6 a 29, sono previsti gli specifici interventi in materia di ricostruzione a seguito di interventi sismici, con particolare riferimento ai luoghi del terremoto del Molise, dell'area Etnea, dell'Abruzzo e di Ischia.

Entrata in vigore del decreto sblocca cantieri e gare in corso

Il decreto legge, come di consueto, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come si legge nel medesimo decreto, le nuove modifiche del codice appalti entrano in vigore per i bandi pubblicati in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 19 aprile 2019, mentre in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicheranno alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Le novità e le modifiche al Codice Appalti

Tra le principali novità in materia di appalti pubblici vi sono:

- l'istituzione di un regolamento unico all'interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del codice dei contratti, in sostituzione delle linee guida

Anac;

- l'eliminazione di diverse limitazioni al subappalto (approfondimento sotto);
- la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo;
- la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo;
- la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell'albo tenuto dall'autorità nazionale anticorruzione (Anac), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente;
- l'eliminazione dell'onere di impugnare immediatamente ammissioni ed esclusioni mediante il rito superaccelerato appalti.

Il ritorno del regolamento unico di attuazione del codice appalti e il valore delle linee guida Anac

E' previsto che un decreto del Presidente della Repubblica, contenente un regolamento unico, sostituisca le linee guida Anac in una serie di materie indicate dal codice appalti.

Tale decreto conterrà, una volta approvato, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del codice, insieme alle linee guida e ai precedenti decreti adottati in esecuzione del codice appalti.

Nelle more dell'approvazione del regolamento unico con apposito DPR, le linee guida vincolanti Anac rimangono in vigore ed efficaci, mentre quelle non vincolanti conserveranno i loro effetti anche dopo l'approvazione del regolamento.

Le novità in materia di subappalto

In materia di subappalto, il decreto sblocca cantieri elimina del tutto l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, mentre il limite per il subappalto, che era del 30 per cento del valore totale, viene portato al 50 per cento.

Gli affidamenti sotto-soglia

Il decreto legge n. 32/2019 modifica l'art. 36 del codice appalti sui contratti sotto le soglie comunitarie, nell'ottica di una complessiva semplificazione delle procedure per gli appalti e gli affidamenti di valore più basso.

Le modifiche per gli appalti tra i 40 mila e le soglie comunitarie e l'ampliamento della procedura negoziata

Le novità del decreto riguardano gli affidamenti di importo tra i 40 mila euro e i 200 mila euro per i lavori (innalzamento da 150 mila a 200 mila euro della soglia), e tra i 40 mila euro e le soglie di cui all'art 35 per servizi e forniture (ordinariamente 221 mila euro).

Lo sblocca cantieri prevede che l'affidamento avvenga mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, mentre per i servizi e le forniture occorre consultare almeno cinque operatori economici.

Rimane la regola per cui gli operatori da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La specificazione di tali principi, che fino ad adesso era compito delle linee guida Anac, diventerà oggetto del regolamento unico appalti.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione.

Se per i lavori fino ai 200 mila euro è possibile la procedura negoziata a inviti, è previsto che per i lavori sopra i 200 mila ma sotto il milione di euro diventi obbligatorio il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del codice degli appalti.

Va tenuto presente che gli appalti di lavori tra i 200 mila e la soglia comunitaria vi è l'esclusione automatica per anomalia (salvo il caso delle offerte ammesse inferiori a dieci)

Il ritorno criterio del minor prezzo come regola generale

Il nuovo comma 9 bis dell'art. 36 prevede che il criterio del minor prezzo sia la regola per gli appalti sotto soglia.

Si legge che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al suddetto articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Pertanto il criterio del minor prezzo diventa la regola e quello dell'offerta economica più vantaggiosa l'eccezione da motivare.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 95 comma 3, dove rimane la regola dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Inoltre vi sono i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Infine i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Quest'ultima eccezione è stata introdotta proprio dallo sblocca cantieri

La possibile inversione dell'ordine tra apertura delle offerte e controllo dei requisiti

Altra novità rilevante è la possibile inversione tra apertura delle offerte e verifica dei requisiti.

L'inversione dell'ordine di apertura delle buste deve essere espressamente previsto dalla lex specialis.

Il nuovo comma 6 dell'art. 36 prevede che le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verifica i requisiti solo al migliore offerente, oltre che a campione sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Gli appalti sotto i 40 mila euro: rimane l'affidamento diretto

Per quanto riguarda gli appalti sotto i 40 mila euro il decreto legge non cambia nulla.

Rimane la regola del comma 2, lett. a) dell'art. 36, per cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile ricorrere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta.

Il rito super accelerato

Nel decreto è prevista la totale abolizione del rito super accelerato.

Infine, il decreto semplifica la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l'introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi considerati "rilevanti", di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" .